



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

**Deliberazione n. 64
del 01-07-2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2015-17 - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA

L'anno duemilaquindici, addì uno del mese di luglio, alle ore 11:30, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

SESANI CLAUDIO FRANCESCO	SINDACO	Presente
PICENNI MARCO	ASSESSORE	Presente
BOSCHI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
MADE' FEDERICA	ASSESSORE	Presente

TOTALE PRESENTI: 4

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VITTORIO FORTUNATO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti rispettivamente:

- L'art. 39 della Legge n. 449/1997, il quale stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 91 del Tuel, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, rubricato *“Assunzioni”*, ai sensi del quale *“gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 rubricato *“Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”*, ai sensi del quale *“le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale”* (comma 4);
- il successivo comma 4-bis del precitato articolo 6 che precisa che *“il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;

Richiamate nell'ordine le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 51 del 18.06.2014, con la quale si era proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;
- n. 52 di pari data, con la quale l'Ente aveva provveduto ad approvare il programma del fabbisogno di personale – triennio 2014/16 – adottando le opportune misure occupazionali relativamente al biennio 2014-15;

Dato atto che, rispetto alle misure occupazionali previste nel summenzionato programma sul fabbisogno di personale – triennio 2014/16 –, nell'anno 2014 è stata avviata la procedura per il reclutamento – tramite mobilità esterna – di un Istruttore amm.vo-contabile da assegnare all'Area Finanziaria. La suddetta procedura selettiva si è conclusa con l'approvazione di una graduatoria finale di merito, composta da un vincitore e da nr. 2 due idonei. L'assunzione nei ruoli dell'Ente del vincitore, al momento, tuttavia non si è perfezionata in quanto si è in attesa del rilascio del previsto nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza. Nelle more dell'espletamento della citata mobilità esterna è stato esperito e positivamente concluso, come da programmazione, un concorso a tempo determinato per l'assunzione di una figura di pari profilo professionale. Non si è dato corso, viceversa, nel corso dell'anno 2014, al reclutamento di una figura di assistente sociale a tempo indeterminato e parziale al 50%;

Atteso che, al fine di procedere ad una corretta programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015/17, si rende necessario ricostruire l'attuale complesso quadro normativo, in particolare alla luce delle modifiche introdotte in materia dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11/08/2014 e successivamente dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (*legge di stabilità 2015*);

l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 rubricato *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”* prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, quanto segue:

- **comma 5.** *Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere*

dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente – periodo aggiunto dall'art. 4 comma 3 del D.L. n. 78/2015 in vigore dal 20.06.2015).L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

- **comma 5-bis.** Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

- **comma 5-ter.** Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

- **comma 5-quater.** Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

- **comma 5-quinquies.** All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.

- **comma 6.** I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Ricordato inoltre che, prima di procedere ad una disamina degli attuali orientamenti circa le modifiche legislative sopra riportate, restano fermi i seguenti obblighi al fine di poter procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- rispetto del patto di stabilità – art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008;
- aver effettuato la ricognizione sull'insussistenza di personale in sovrannumero o in eccedenza – art. 33 del D.Lgs 165/2001, come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011 (*legge di stabilità 2012*);
- aver approvato il piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità – art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006;
- aver rispettato i tempi medi dei pagamenti della PA, obbligo questo introdotto dall'art. 41 commi 1 e 2 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 - (*90 gg. per l'anno 2014*);

Considerato che è possibile sintetizzare il vigente quadro normativo in materia di personale, tenuto anche conto delle recenti pronunce emesse dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, come segue:

la sostituzione di personale cessato con reclutamento di unità lavorative dall'esterno - *c.d. turn over* - è così riassumibile:

Anno	Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%	Rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%
2014	60% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	80% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
2015	60% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
2016	80% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
2017	80% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente
2018 e succ.vi	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente	100% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente

La Corte dei Conti – sezione delle Autonomie - con la delibera n. 25/2014 ha avuto modo di precisare che il calcolo per la verifica del vincolo sul contenimento della spesa di personale va effettuato rispetto al valore medio di spesa registrato nel triennio antecedente l'entrata in vigore della disposizione contenuta nel D.L. n. 90/2014, ossia il triennio 2011-2013. Viene pertanto introdotto, anche per gli enti soggetti al patto di stabilità, un parametro temporale fisso e immutabile e non più dinamico com'era prima, quando era riferito alla spesa dell'anno precedente. Con la stessa pronuncia la Corte ha altresì chiarito, in merito al parametro contabile, che il calcolo ai fini della verifica di che trattasi – *rispetto della spesa media del personale del triennio 2011-13* – va effettuato tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta in detto periodo, senza poter fare luogo perciò a conteggi virtuali e/o figurativi.

Per quanto attiene alla capacità assunzionale ed alla possibilità di utilizzare eventuali resti (*quote di spesa per cessazioni non usufruite*), l'art. 3 comma 5 prevede "... *omissis. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile*". Su tale aspetto si è nuovamente pronunciata la Corte dei Conti – sezione delle Autonomie - con la delibera n. 27/2014, la quale ha precisato che "*dal 2014 in poi, in sede di programmazione di fabbisogno di personale e finanziaria, si potrà tenere conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio, che, inevitabilmente, diventeranno cessazioni in parte già verificatesi nel momento in cui il concorso si conclude, e dunque rilevanti al momento dell'assunzione per il calcolo del 60% (oppure 80%) della spesa di cui alla prima parte del comma 5 dell'art. 3*". Pertanto ad avviso della predetta Corte è possibile trascinare la capacità assunzionale ed eventuali resti per un triennio dal 2014 in avanti, il che significa che occorre tenere conto delle cessazioni avvenute nell'anno 2013 e seguenti. I margini assunzionali derivanti da cessazioni intervenute nell'anno 2012 e precedenti sono, quindi, definitivamente perse e non più utilizzabili.

Ora, come già accennato, su tale questione è intervenuto il D.L. n. 78 del 19.06.2015 (*in vigore dal 20.06.2015*), il quale - operando un'interpretazione autentica della norma in oggetto - ha aggiunto all'art. 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 la seguente frase: "*è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente*" (art. 4 comma 3);

In merito a tale particolare questione – utilizzo dei resti assunzionali per cessazioni relative al triennio 2011-13 – diversamente da quanto evidenziato, come indicato nel prosieguo del presente atto, dalla circ. n. 1/2015 della Funzione Pubblica, anche e soprattutto sulla scorta di quanto stabilito con la delibera n. 19/2015 resa dalla Sez. Autonomie della Corte dei Conti, gli attuali orientamenti degli esperti in materia (L.Oliveri – G.Bertagna) ritengono che, anche eventuali detti resti assunzionali, siano da destinare al ricollocamento del personale degli enti di area vasta e pertanto non siano utilizzabili per finalità diverse rispetto a quella di che trattasi;

Inoltre, il menzionato decreto n. 78/2015 ha precisato, in ordine alla ricollocazione del personale appartenente ai corpi di polizia provinciale quanto segue:

art. 5 – Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto previsto dal comma 89 della medesima legge relativamente al riordino delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria competenza, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'art. 4 comma 1.

3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Fatto presente, rispetto alle disposizioni appena sopra riportate, che:

- il decreto ministeriale citato al comma 1 dell'art. 5 al momento non è stato ancora adottato;
- il comma 3 del menzionato ha introdotto il divieto assoluto per gli enti locali di procedere al reclutamento di personale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale mediante qualsivoglia tipologia contrattuale, fino al completo ricollocamento del personale appartenente alla polizia provinciale;

Osservato, per quanto concerne l'istituto della mobilità volontaria - regolato dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 - che, alla luce della perdurante vigenza del comma 47 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 (*finanziaria 2005*) il quale recita "... sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente", è stato affermato che tale forma di reclutamento, secondo quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA con parere n. 13731 del 19/03/2010, come confermato da numerosi pareri resi da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nonché dalle sezioni Autonomie e Riunite (*cf. Corte dei Conti Sez. AUT n. 21 del 09/11/2009, Corte dei Conti SS.RR. n. 53-59/2010, Corte dei Conti Sez. regionale per la Lombardia pareri n. 524/2010, 80/2011,304-373/2012,90-539/2013 e recentemente PAR n. 378 del 19.12.2014*) è configurabile in termini di neutralità di spesa allorquando si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli, anche differenziati, in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente e ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente. Pertanto l'ingresso di personale in mobilità, per l'ente destinatario, non costituisce "assunzione in senso stretto" e non impegna quindi capacità assunzionale. Ovviamente tale spesa va, comunque, conteggiato ai fini del rispetto del tetto complessivo di spesa del personale di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (*media spesa triennio 2011-13*);

Rilevato inoltre che:

- per gli enti che hanno rispettato gli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 296/2006, il citato D.L. n. 90/2014 ha rimosso i vincoli percentuali relativi alle assunzioni a tempo determinato o con altra tipologia di lavoro flessibile, di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, disponendo infatti che: "All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". (art. 11 comma 4-bis D.L. n. 90/2014);
- in ordine all'interpretazione di tale norma, la quale aveva generato contrasto interpretativo presso le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, è intervenuta la deliberazione n. 2/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte stessa, la quale ha sancito il principio di diritto secondo cui, anche gli enti locali in regola con i limiti sulla spesa di personale non possono

destinare alle assunzioni con contratti flessibili una somma superiore a quella sostenuta nell'anno 2009;

Tenuto conto inoltre che, unitamente all'intricato quadro normativo sopra delineato, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23.12.2014) all'art. 1 commi da 421 a 428 è intervenuta in ordine al processo di ricollocazione del personale degli enti di area vasta (*province e città metropolitane*) prevedendo in particolare che:

“Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”. (comma 424);

“omissis ... , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente” (comma 422);

“omissis In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425 ... omissis ”. (comma 423).

Rilevato dunque che la legge di stabilità 2015, inserendosi nella disciplina sui vincoli alle assunzioni di personale nelle Regioni e negli enti locali, ha previsto - per gli anni 2015 e 2016 - che i suddetti enti destinino la loro capacità assunzionale (*le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato*), nel rispetto delle percentuali di turn over indicate nella tabella più sopra riportata (*nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente*) prioritariamente per:

- 1) l'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge (*1° gen. 2015*);
- 2) la ricollocazione nei propri ruoli del personale che verrà dichiarato in soprannumero secondo le modalità e i tempi definiti nella citata Legge di stabilità e perciò destinatario dei processi di mobilità.

Osservato che la procedura di mobilità in argomento si colloca nelle fattispecie previste dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (*c.d. mobilità obbligatoria*), presentando nel contempo i seguenti caratteri di peculiarità e specificità:

- ai fini del riassorbimento del personale in soprannumero delle province, Regioni ed enti locali (*escluse le province s'intende*) devono impegnare la propria capacità assunzionale relativa agli anni 2015-16 ovvero la spesa per cessazioni intervenute negli anni 2014-15;
- fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato ai sensi del 424 non sono computate ai fini del

rispetto del tetto complessivo di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Atteso pertanto che in base alle disposizioni testé evocate, non è consentito alle Regioni ed agli enti locali – sino alla data del 31 dicembre 2016 – attivare procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato;

Rilevato che dall'esame delle norme in commento l'ANCI con nota prot. n. 199 del 9 gennaio 2015 indirizzata al Ministro per la semplificazione e la PA e successivamente diversi Comuni italiani (*in particolare di Lombardia, Piemonte e Sicilia*) hanno evidenziato, questi ultimi sottoponendo appositi quesiti alle rispettive sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, alcune criticità in ordine:

1. alla ammissibilità - in vigenza e nelle more del suddetto processo di ricollocazione del personale degli enti di area vasta – di poter fare ricorso al reclutamento di personale tramite mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, atteso che tale forma di reclutamento non incide sulle quote percentuali di *turn over* da destinare al riassorbimento delle unità lavorative in sovrannumero;
2. alla fattibilità di attivare procedure di acquisizione di personale avente un profilo professionale non rinvenibile nei ruoli delle province (*ad es. personale educativo, assistenti sociali ...*);
3. all'utilizzabilità di quote di *turn over* riferite a cessazioni intervenute nell'anno 2013, posto che il riassorbimento del personale provinciale e delle città metropolitane deve realizzarsi a valere sulle quote di *turn over* disponibili per cessazioni verificatesi negli anni 2014-15.

Osservato che, stante l'urgenza e la rilevanza di dare attuazione alle disposizioni in materia di personale in riferimento al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, il Ministro per la semplificazione e la PA ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con circolare n. 1 del 30.01.2015 hanno ritenuto di dettare opportune linee guida precisando, tra l'altro, in merito alle criticità sopra elencate quanto segue:

1. rispetto alla possibilità di poter fare ricorso al reclutamento di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, la citata circolare ministeriale ha affermato che per il biennio 2015-16, non possono essere bandite procedure di mobilità volontaria, viceversa possono essere portate a termine quelle avviate prima del 1° gennaio 2015. In attesa dell'implementazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della piattaforma nazionale di incontro tra domanda/offerta di mobilità, alle pubbliche amministrazioni è consentito indire bandi di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale degli enti di area vasta;
2. riguardo all'acquisizione di categorie di personale infungibile, la circolare n. 1/2015 specifica testualmente che: *“l'eventuale assunzione anche di idonei, nel rispetto delle procedure di autorizzazione previsti dalla normativa vigente, non può superare la percentuale di turn over consentita secondo il regime ordinario. Dell'assunzione di tali categorie ne va data comunicazione all'osservatorio nazionale e al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante i sistemi informativi previsti”*;
3. circa la possibilità di utilizzare le quote di *turn over* riferite a cessazioni intervenute nell'anno 2013, è stato chiarito che rimangono consentite le assunzioni a valere sui budget degli anni precedenti (*ovvero 2014 e quindi spese per cessazioni anno 2013*), nonché quelle previste da norme speciali (*ad es. assunzioni categorie protette*).

Rilevato che, circa le questioni ed i dubbi sollevati da alcuni Comuni delle regioni sopra indicate, la Corte dei Conti sez. delle Autonomie, con delibera n. 19/2015, si è pronunciata su diverse problematiche connesse all'interpretazione del comma 424 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, nello specifico in merito ai su indicati punti n.1 e n.2, la Corte ha espresso i seguenti principi di diritto, secondo i quali: 1) per il biennio 2015-16 agli enti locali è consentito indire bandi di mobilità riservati esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale in sovrannumero, destinatario dei processi di mobilità, è consentito indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria; 2) rispetto al reclutamento di personale appartenente a categorie infungibili, la Corte ha precisato

che è possibile, ricorrendo i puntuali e rigorosi requisiti indicati nella delibera n. 19/2015, procedere all'assunzione, anche tramite mobilità volontaria, di personale avente un profilo professionale non rinvenibile nei ruoli degli enti di area vasta;

Visto, altresì, il comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 marzo u.s., con il quale è stata resa nota l'attivazione del portale informatico per la ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale degli enti di area vasta coinvolto nei processi di mobilità;

Fatto presente che detta rilevazione prevede:

- nella prima fase - l'inserimento di alcune informazioni relative, in particolare, alla situazione del personale in servizio presso i singoli enti pubblici e al personale cessato nell'anno 2014 o che si prevede che cessi nel biennio 2015-16;
- in una successiva fase - l'inserimento di dati afferenti la programmazione completa dei fabbisogni delle amministrazioni interessate con riferimento ai rispettivi ordinamenti.

Ricordato inoltre che, negli anni 2013-14-15 si sono realizzati i seguenti avvicendamenti di personale:

- nell'anno 2013 si è registrata una mobilità in uscita - Istruttore tecnico cat. C - in seguito alla quale è stata formata ed approvata una graduatoria di merito, previo espletamento di apposita procedura di mobilità, per la copertura del posto resosi in tal modo vacante, procedura che tuttavia ha dato esito negativo, tale uscita non genera, come sopra detto, capacità assunzionale;
- sempre nell'anno 2013, si è verificata n. 1 cessazione a tempo pieno ed indeterminato concernente il funzionario responsabile dell'Area Amministrativa, posto ricoperto nell'anno 2014 mediante mobilità volontaria, la quale non ha assorbito la relativa capacità assunzionale;
- in data 6 giugno 2014 ha cessato per dimissioni volontarie una figura di Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo indeterminato e parziale (28h) assegnato all'Area Finanziaria, ai fini della copertura del suddetto posto vacante è stata avviata (nell'anno 2014), una selezione per mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, al momento non ancora conclusa;
- a far data dal 1° aprile 2015 si è avuta una cessazione per collocamento a riposo di una figura di Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno assegnata all'Area Finanziaria;

Rilevato che per le cessazioni di personale (*escluse quelle dovute a mobilità esterna*) intervenute e che interverranno, si registrano le seguenti facoltà assunzionali a tempo indeterminato in ragione delle percentuali attualmente vigenti:

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2013 → 40% cessazioni anno 2012						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13^a mensilità	Importo annuo
n. 1 collaboratrice professionale	2012	B3	36 h	18.229,92	1.519,16	19.749,08
n. 1 collaboratore tecnico	2012	B3	36 h	18.229,92	1.519,16	19.749,08
n. 1 esecutore	2012	B1	36 h	17.244,71	1.437,06	18.681,76
TOTALE costo cessati						58.179,92
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2013 → 40% cessazioni 2012						23.271,96
Quota capacità assunzionale già utilizzata						21.972,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 1.299,96
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni anno 2013 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili	Anno	Cat. Giuridica di	Full-time – Part-	Stipendio	13^a mensilità	Importo annuo

cessazioni	cessazione	accesso	time	tabellare		
n. 1 Funzionario amm.vo	2013	D3	36 h	24.338,14	2.028,18	26.366,32
TOTALE costo cessati				24.338,14	2.028,18	26.366,32
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni 2013						21.093,06
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 21.093,06
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni anno 2014 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2014	C1	28 h	15.130,92	1.260,91	16.391,83
TOTALE costo cessati				15.130,92	1.260,91	16.391,83
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni 2014						16.391,83
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 16.391,83
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni anno 2015 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2015	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE costo cessati				19.454,15	1.621,18	21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni 2015						21.075,33
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 21.075,33
Per il biennio 2015-16 le capacità assunzionali sulla base delle cessazioni avvenute negli anni 2012-13-14-15 sono da destinarsi al riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta nelle percentuali sopra indicate					TOTALE budget assunzionale	€ 59.860,18

La capacità assunzionale utilizzabile, ai fini del riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, per l'anno 2015 è pari ad € 38.784,85 per l'anno 2016 è pari ad € 59.860,18 detratte le eventuali quote che nel frattempo vengano utilizzate;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'Area Finanziaria in data 01.07.2015, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in ordine al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2014 ed in via programmatica nell'anno 2015; al contenimento delle spese di personale nell'anno 2014 rispetto alla media del triennio 2011-13; alla sussistenza di un rapporto tra spese correnti e spese di personale inferiore al 25% (per il quale si beneficia di un turn over più favorevole); nonché al rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. 9 – comma 28 – del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s.m.i. attese le modifiche

apportate dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. n. 90/2014 che, come sopra detto, ha rimosso il vincolo del 50% della spesa dell'anno 2009;

Vista altresì l'attestazione del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine al rispetto dei tempi medi dei pagamenti (90 gg. per l'anno 2014 – 60 gg. per l'anno 2015) resa ai fini ed ai sensi dell'art. 41 commi 1 e 2 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Esaminate le relazioni presentate dai Responsabili di Area ai sensi del citato art. 6 – comma 4 bis – del D.Lgs. 165/2001, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in ordine al fabbisogno occupazionale delle strutture cui sono preposti al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali di competenza, relative al triennio 2015/17;

Richiamati:

- la determinazione del Segretario comunale n. 2 del 01.07.2015, con la quale è stata effettuata la ricognizione dell'insussistenza delle eccedenze di organico e di personale in soprannumero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- la propria deliberazione, adottata in precedente punto inserito all'odg di questa stessa seduta, con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2015/2017;

Richiamata, altresì, la deliberazione di GC n. 51 del 18.06.2014, con la quale si era proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente e ritenuto, in sintonia con le esigenze di programmazione del fabbisogno di personale, di confermare la vigente dotazione organica, come da seguente prospetto, precisando che non viene mantenuta la riserva di nr. 1 posto di cat. D1 per una figura di assistente sociale:

Dotazione organica

CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
A1	1	1	0
B1	4	2	2
B3	4	2	2
C1	28	23	5
D1*	6	5	1
D3*	9	8	1
TOTALE	52	41	11

** n. 1 posto di categoria D riservato alla figura del Vicesegretario comunale*

Analizzate le necessità occupazionali dell'Ente e ritenute prioritarie le seguenti misure, compatibilmente con la capacità e sostenibilità di bilancio:

- perfezionamento della procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno di cat. C, tramite mobilità esterna, da assegnare all'Area Finanziaria – avviata nell'anno 2014 e non ancora conclusasi; in caso di esito negativo della suddetta procedura di mobilità, indizione di un bando di mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti di area vasta per il reclutamento di una figura di pari profilo professionale;
- assunzione, mediante attivazione di procedura di mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti di area vasta, di n. 1 figura di collaboratore amm.vo cat. B3 a tempo pieno da assegnare all'Area Finanziaria – anni 2015-16-17, per sostituzione di dipendente collocato a riposo nell'anno 2015;
- assunzione a tempo determinato – da effettuarsi entro l'anno in corso - di una figura di istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo parziale (24h settimanali), in sostituzione di

dependente in malattia di lunga degenza, mediante scorrimento della vigente graduatoria per contratti a tempo determinato;

Non si ritiene prioritario confermare la procedura per l'assunzione di una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo indeterminato e parziale 50%, inserita nel piano occupazionale 2014-15, adottato con deliberazione di GC n. 52 del 18/06/2014;

Visto l'art. 19 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale “a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali ...omissis... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, rilasciato con verbale n. 07/2015 in data 01/07/2015 – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale –, relativo alla compatibilità del programma presentato con il vigente ordinamento contabile;

Ritenuto di approvare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015/17;

Visti:

- i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. 165/01, come successivamente modificato ed integrato;
- il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015/17, come di seguito indicato:

AREA	PROFILI DA REPERIRE	MODALITA'	NOTE	ANNO
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato In caso di esito negativo della procedura di mobilità esterna sopra indicata assunzione di n. 1 unità di pari qualifica e profilo professionale tramite lac modalità a fianco indicata	Mobilità esterna / Mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti di area vasta	Perfezionamento della procedura di mobilità, avviata nell'anno 2014 e non ancora conclusasi essendo in attesa di ottenere il previsto nulla-osta dall'Ente di appartenenza a favore del soggetto collocato al primo posto nella graduatoria di merito	2015 / 2016/17
Finanziaria	n. 1 Collaboratore amm.vo cat. B3 a tempo indeterminato e pieno	Mobilità riservata al personale soprannumerario degli enti di area vasta	Sostituzione di dipendente collocato a riposo nell'anno 2015	2015/16/17
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo determinato e parziale (24h)	Scorrimento vigente graduatoria a tempo determinato	Da effettuarsi entro l'anno in corso	2015

--	--

2) di confermare la vigente dotazione organica nei termini indicati in premessa;

3) di demandare agli organi gestionali competenti l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, precisando che, il presente piano occupazionale potrà essere oggetto di rivisitazione, nel caso intervenissero nel frattempo nuove disposizioni di legge modificative dell'attuale quadro normativo;

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Allegati:

- pareri ex art. 49 Tuel;
- relazioni dei responsabili di Area;
- parere del revisore dei Conti;
- attestazione responsabile Area Finanziaria.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2015-17 - CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto

Data: 01-07-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

In ordine all'adozione del presente provvedimento ai allega l'attestazione del rispetto degli adempimenti previsti dalla norma vigente:

Si dà atto, altresì, che tale provvedimento prevede assunzioni di personale coerentemente con lo schema di bilancio 2015/2017 in corso di adozione in data odierna da parte di questa Giunta Comunale, pertanto rispetta il principio di contenimento della spesa del personale in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1 – comma 557 – della legge finanziaria 2007 e successive integrazioni in quanto per costante interpretazione ministeriale (Circolare MEF, Ragioneria dello stato n. 09/06) e della Corte dei Conti le spese sostenute dall'ente locale per il personale appartenente alle categorie protette vanno escluse dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

Data: 01-07-2015

Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

IL PRESIDENTE
F.to Dott. CLAUDIO FRANCESCO SESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

L.S.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo comunale il giorno 08-07-2015 vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sino al 23-07-2015.

Dalla Residenza comunale, addì 08-07-2015.

L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VITTORIO FORTUNATO

Questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, è esecutiva il 18-07-2015.

Dalla Residenza comunale, addì 27-07-2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VITTORIO FORTUNATO